

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5614 R	21 febbraio 2005	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie sul messaggio 21 dicembre 2004 concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 2'650'000.-- per la realizzazione della seconda fase del progetto "Superfici Agricole Utili" (SAU)

Sotto la denominazione "SAU"¹ l'Ufficio federale di topografia (Swisstopo) conduce in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) un progetto per aggiornare le superfici agricole utili attraverso la misurazione ufficiale. Il progetto è indirizzato principalmente alle "zone di montagna" secondo il catasto della produzione dell'UFAG e questo in particolare per il fatto che si tratta di zone ad utilizzazione estensiva con dei limiti naturali dinamici che, per questione di costi, non vengono aggiornati regolarmente.

Uno degli obiettivi principali dei pagamenti diretti è di mantenere il maggior numero possibile di paesaggi aperti grazie allo sfruttamento agricolo (cura del paesaggio). I pagamenti diretti legati alla superficie devono quindi essere versati unicamente per le SAU e non per superfici che esistono solo sul piano catastale o che nella realtà sono state invase da bosco o cespugli.

L'introduzione dei pagamenti diretti nell'agricoltura, di cui il parametro più importante per l'attribuzione sono le SAU, necessita quindi di un progetto per l'aggiornamento dei dati di queste superfici. Si ricorda che i pagamenti diretti in agricoltura si suddividono in pagamenti diretti generali (per la superficie, il bestiame, ...) e quelli ecologici (agricoltura bio, produzione estensiva, ...). In Ticino (dati riferiti al 2003) i pagamenti diretti (versati) superano i 32 mio di franchi, dei quali 15,5 mio di franchi sono contributi di superficie. Un dato che da solo mostra l'importanza di conoscere con precisione le SAU.

La Commissione delle bonifiche fondiarie ha discusso ampiamente il progetto "Superfici Agricole Utili" trattando il messaggio del CdS n° 5457 lo scorso anno. Con il credito quadro richiesto con questo messaggio si entra nella nuova fase, di competenza del Cantone, dopo la prima che ha comportato una spesa a carico del Cantone di CHF 760'000.- ed è stata gestita completamente dalla Confederazione per tramite di Swisstopo. È utile

¹ Ordinanza sulla terminologia agricola, Art. 14 Superficie agricola utile (SAU)

¹ Per superficie agricola utile s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno. La superficie agricola utile comprende:

- la superficie coltivata;
- la superficie permanentemente inerbata;
- i terreni da strame;
- la superficie con colture perenni;
- la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzata);
- la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991¹ sulle foreste.

² Non rientrano nella SAU i terreni da strame che:

- si trovano nella regione d'estivazione; o
- fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari

ricordare che l'importanza del progetto è data anche dal fatto che praticamente tutti i Comuni ticinesi ne sono toccati.

La commissione sottolinea con piacere che con la richiesta del credito quadro, sono date le premesse per una esecuzione celere del progetto grazie anche a una stretta collaborazione tra le sezioni agricoltura, forestale e bonifiche fondiarie.

Ultimamente durante i lavori per la legge sulla misurazione catastale i commissari hanno avuto la possibilità di incontrare i responsabili dell'ufficio misurazioni della sezione delle bonifiche e catasto e di approfondire il tema, pur nella consapevolezza che si tratta di un argomento molto tecnico. I messaggi n° 5457 e 5614 sono comunque esaustivi e vi si rimanda per i particolari.

Il progetto SAU non può essere disgiunto nel nostro Cantone dalle operazioni di trasformazione delle mappe catastali grafiche in misurazioni numeriche secondo i dettami della MU93 (cfr. Ordinanza sulla misurazione OMU e relativa Ordinanza tecnica OTEMU). Questo in particolare per il ritardo accumulato lo scorso secolo nel completare il primo rilievo in Ticino. Negli intendimenti della Confederazione si prevede infatti di terminare la misurazione ufficiale su tutto il territorio entro il 2008. Il Ticino è il fanalino di coda per quanto riguarda la disponibilità di dati nello standard richiesto: con questa operazione si pensa di poter recuperare parte del ritardo accumulato negli anni passati. Ecco che questo progetto avrà dunque delle ripercussioni positive anche sul completamento della MU nel nostro cantone.

Alla fine del progetto SAU tutte le misurazioni ufficiali o provvisorie esistenti nel cantone saranno disponibili su supporto informatico e nel formato standard MU93. In termini di superficie, ciò interesserà circa il 70% del territorio.

Questi dati geografici di base in formato digitale sono diventati indispensabili per il monitoraggio del territorio e hanno conseguenze positive per i sistemi informativi territoriali (SIT). Essi costituiscono infatti la base di riferimento per questi ultimi, strumenti utilizzati quale aiuto alla presa di decisioni, negli ambiti più diversi: dalla pianificazione del territorio alla promozione economica e turistica, dalla progettazione delle infrastrutture alla gestione dei pericoli naturali, dalla protezione dell'ambiente al miglioramento in generale del servizio ai cittadini.

La Commissione auspica che nel gruppo di coordinamento del progetto SAU, vale a dire il gruppo interdisciplinare che dovrà stabilire:

- il concetto esecutivo cantonale
- informare convenientemente gli ambienti e le organizzazioni toccati dal progetto
- seguire il progetto in modo di garantirne l'esecuzione in conformità al concetto esecutivo cantonale

facciano parte oltre ai rappresentanti dell'amministrazione (Sezioni bonifiche e catasto, agricoltura, forestale, beni monumentali e ed ambientali, pianificazione urbanistica, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali e della Divisione delle costruzioni), servizi che hanno già manifestato il loro interesse a collaborare, anche L'Unione contadini ticinesi (UCT), quale organizzazione del settore maggiormente interessata dal progetto e sentita dal relatore.

I Commissari ritengono comunque che alcune preoccupazioni del mondo agricolo, con particolare riferimento alla possibilità, anche in futuro, di poter dissodare dei terreni per

scopi agricoli, trovano un'adeguata e rassicurante risposta nel Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002 e in particolare all'articolo 11².

Non da ultimo il Cantone deve tener conto dell'impegno con Berna preso tramite la convenzione per il progetto SAU nel Cantone Ticino dell'ottobre 2002, la quale se non rispettata, potrebbe avere conseguenze finanziarie negative di grande rilevanza.



Con queste considerazioni, la Commissione speciale delle bonifiche fondiarie invita il Gran Consiglio ad approvare il credito quadro per la realizzazione della seconda fase del progetto SAU come proposto dal messaggio governativo.

Per la Commissione speciale delle bonifiche fondiarie:

Riccardo Calastri, relatore

Arn - Bacchetta-Cattori - Beretta-Piccoli F. -

Bergonzoli - Canonica G. - Croce - David -

Fiori - Guidicelli - Malandrini - Marzorini -

Pellanda - Pinoja - Torriani - Truaisch

² V. Dissodamenti a scopo agricolo, Art. 11

1. Definizione

¹ I dissodamenti a scopo agricolo possono essere concessi se indispensabili alla gestione aziendale e se contribuiscono alla cura e alla salvaguardia del paesaggio rurale.

² Essi possono essere concessi senza la necessità di una procedura direttrice.

³ I dissodamenti a scopo agricolo hanno validità limitata (temporanei) e dev' essere iscritta a Registro fondiario la menzione che alla cessazione dell' attività agricola il fondo ridiventa bosco.

2. Procedura

⁴ La Sezione pubblica la domanda sul Foglio ufficiale ed espone gli atti per la consultazione presso le Cancellerie dei Comuni interessati. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di dissodamento può fare opposizione alla Sezione per il tramite del Municipio durante il periodo di consultazione.

⁵ Il Dipartimento decide sulla domanda di dissodamento e notifica la decisione all' istante, agli opposenti e al Municipio.

⁶ La decisione di dissodamento può essere impugnata conformemente all' articolo 42 LCFo.

⁷ Per gli stabili agricoli e le forme di agricoltura industriale valgono le disposizioni degli artt. 8 e segg. del presente regolamento.